



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 29/2006

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTA** la propria ordinanza n. 4/83 in data 14.04.1983, concernente la regolamentazione degli ormeggi delle navi mercantili oltrechè del naviglio da pesca e diporto nell'ambito del porto di Carloforte;
- VISTE** le proprie ordinanze nn. 30/2003 e 17/2004 rispettivamente datate 21.08.2003 e 30.06.2004;
- VISTA** l'ordinanza n. 13/2006 in data 19.05.2006 di questo Ufficio, relativa alla disciplina della circolazione dei veicoli nell'ambito del porto di Carloforte;
- VISTO** il foglio n. 3473 in data 27.03.2003 del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna, riguardante le prescrizioni d'uso delle opere di banchinamento, recentemente realizzate nel porto di Carloforte tra il molo San Carlo e l'imboccatura del canale delle saline;
- VISTI** gli artt. 16,17,30,62,63,81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,62,63,65,71 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA** la necessità di regolare, l'uso delle opere di banchinamento, realizzate nel porto di Carloforte, tra il molo San Carlo e la concessione demaniale marittima rilasciata alla società Marinatour s.n.c.;
- RITENUTO** necessario modificare ed integrare la sopraccitata Ordinanza, al fine di disciplinare l'ormeggio delle unità in transito sulla banchina compresa tra il molo San Carlo e la concessione demaniale marittima rilasciata alla società Marinatour s.n.c.;

ORDINA

ARTICOLO 1

La banchina del porto di Carloforte, compresa tra il molo San Carlo e la concessione demaniale marittima rilasciata alla società Marinatour s.n.c., come meglio specificato nell'annessa planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è destinata, all'ormeggio del naviglio il cui tonnellaggio e pescaggio non sia superiore rispettivamente a 150 tonnellate e 3,70 mt.. Sulla predetta banchina, opportunamente delimitata e separata dal piazzale retrostante mediante cordoli in calcestruzzo, sono vietate la circolazione e la sosta di veicoli, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima per particolari esigenze valutabili di volta in volta.

In tale area, trattandosi di area operativa, ex art. 08 dell'ordinanza n. 13/2006 in data 19.05.2006, eventuali violazioni in materia di circolazione stradale saranno sanzionate a norma del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 2

- 1) Ai fini della presente ordinanza, è definita unità in transito ogni unità, in stato di navigabilità, rientrante nei suddetti parametri di lunghezza e tonnellaggio, autorizzata dall'**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CARLOFORTE** (da ora in poi Ufficio) ad ormeggiare presso la banchina compresa tra il molo San Carlo e la concessione demaniale marittima rilasciata alla società Marinatour s.n.c. (ovvero presso ogni altra banchina appositamente destinata dall'Autorità Marittima) per un periodo massimo di:
15 giorni nel periodo invernale (01 ottobre – 30 aprile), e 3 giorni nel periodo estivo (01 maggio – 30 settembre).
- 2) Le unità in transito dovranno richiedere la preventiva autorizzazione di un posto d'ormeggio all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, via radio (canale 16 VHF) o al recapito telefonico **0781/854023** tutti i giorni nell'arco delle 24 ore, salva successiva regolarizzazione, presso l'Ufficio, da effettuarsi non appena ultimate le operazioni di ormeggio, utilizzando il modulo in allegato (**Ail.1**) alla presente Ordinanza.
- 3) Alle unità in transito non sono consentite:
 - a) l'arbitraria occupazione del posto d'ormeggio;
 - b) l'occupazione di un posto d'ormeggio diverso da quello autorizzato;
 - c) l'occupazione in tempi e modalità diverse da quelle autorizzate;
- 4) Periodi di sosta maggiori a quelli previsti dal 1° comma, potranno essere richiesti con motivata istanza a questo Ufficio, il quale si riserverà di esaminare ogni singola richiesta avendo particolare riguardo a:
 - a) recettività portuale;
 - b) domande di approdo da parte di altre unità;
 - c) sopravvenute esigenze di pubblico utilizzo delle banchine.

ARTICOLO 3

L'Ufficio si riserva la facoltà di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza qualora sopravvenissero particolari esigenze.

Alle unità in transito, l'Ufficio assegna un ormeggio a titolo gratuito nel quale non è prevista alcuna prestazione di assistenza all'ormeggio (catenarie o altri dispositivi di attracco, fissi mobili, in concessione a terzi) o fornitura di servizi (utenze idriche o elettriche ecc) da parte di operatori pubblici o privati autorizzati.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo alle unità in transito che utilizzino passerelle o altri sistemi di accesso alle stesse, collegati alla banchina, di tenerli illuminati nelle ore notturne e adeguatamente assicurati, nonché, eliminare qualsiasi fonte di pericolo per la pubblica incolumità per tutto il periodo della sosta. Del pari, alle predette unità è fatto divieto di depositare cose di ogni genere o pertinenze delle stesse nei pressi dell'ormeggio.

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito, di conferire i rifiuti accumulati a bordo, secondo le prescrizioni previste dal piano rifiuti del porto approvato con ordinanza n. 19/2006 in data 13.06.2006 a cui si fa espresso rimando.

ARTICOLO 6

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti penalmente e/o civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 7

Le ordinanze n. 30/2003 e 17/2004 citate in premessa, sono abrogate nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

ARTICOLO 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e la diffusione agli organi di informazione.-

Carloforte, 21 luglio 2006

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giuseppe SPERA

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993